



**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI  
E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637.

**VISTO** il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** il R.D. 3 giugno 1940, n.1357.

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il D.D.G. n. 2087 del 5.8.2014, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio.

**VISTO** il D.D.S. n. 201 del 10.2.2014, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti di XXXXXXXXXXXX il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 15.609,83, per la costruzione abusiva di un fabbricato ad Agrigento (XXXXXXXXXXXX).

**VISTO** il ricorso in autotutela, datato 19.9.2014, presentato dal predetto sig. XXXXXXXX per l'annullamento del citato D.D.S. n. 201/2014, atteso che il ricorrente ha dichiarato di non essere più il proprietario di quell'edificio, giusta atto di compravendita del 22.4.2004.

**CONSIDERATO** che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia l'obbligo della rimessione in pristino dell'opera abusiva ovvero il pagamento della sanzione, grava su colui che ne ha effettivo godimento, perchè tali obblighi seguono l'opera abusiva interessata, concorrendo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento, e cioè il materiale esecutore, ovvero i suoi eredi ed aventi causa che hanno continuato effettivamente ad usufruire di quel bene, ovvero il nuovo proprietario (da ultimo: C.G.A. 26 agosto 2013, n. 718).

**RITENUTO** per la ragione su esposta di dovere annullare il D.D.S. n. 2014 del 10.2.2014.



**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è annullato il D.D.S. n. 201 del 10.2.2014, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 15.609,83, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006, somma imputata sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

**Art. 2)** Per effetto del superiore annullamento, il sig. XXXXXXXXXXX non sono tenuti al pagamento della predetta sanzione di cui al D.D.S. n. 201/2014.

**Art. 3)** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell' Identità Siciliana per la sua registrazione.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

**Art.5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Palermo, 22 ottobre 2014**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Daniela Mazzecca)  
FIRMATO**